

D.L. 90/2014 (c.d. RIFORMA PA) - DOSSIER

Strumenti di lettura per l'attuazione del d.l. 90/2014 (a cura di Giorgio Valandro)

Sito: [INFODIRITTO](#)

Corso: Crescita e Semplificazioni

Libro: D.L. 90/2014 (c.d. RIFORMA PA) - DOSSIER

Stampato da: Giorgio Valandro

Data: lunedì, 1 settembre 2014, 13:19

Sommario

STRUMENTI DI LETTURA

AMBITO DI APPLICAZIONE

SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'

1. Lavoro pubblico (artt.1-13)

1.1. Ricambio generazionale

1.2. Mobilità e nuove mansioni

1.3. Riduzione c.d. "permessi" sindacali

2. Università (artt. 14-15)

2.1. Abilitazione scientifica e associati

2.2. Scuole di specializzazione medica

3. Semplificazioni (artt.16-28)

3.1. ANAC e riorganizzazione PP.AA.

3.2. Partecipate: banche dati e CdA

3.2. Semplificazione amministrativa

4. Gare e opere pubbliche (artt.29-39)

4.1. Varianti in corso d'opera

4.2. Semplificazione procedimenti

4.3. Misure anticorruzione

5. Processo amministrativo e telematico

STRUMENTI DI LETTURA

DECRETO-LEGGE N.90 DEL 24 GIUGNO 2014 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari



[Testo online del d.l. 90/2014](#)

Collegamento permanente a Normattiva.it



[Schede di lettura del d.l. 90/2014](#)

a cura dei Servizi studi del Parlamento

ENTRATA IN VIGORE

Il decreto-legge 90/2014 è entrato **in vigore dal 25 giugno**.

Il decreto è attualmente all'esame della Camera per la conversione in legge. E' possibile seguire l'iter di conversione e le eventuali modifiche sul sito del Parlamento: <http://www.camera.it/leg17/126?leg=17&idDocumento=2486>

Le modifiche apportate in sede di conversione entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, che dovrà intervenire **entro il 24 agosto 2014**.

*Il Servizio sportello rapporti con le strutture opera per la completezza e correttezza dei dati giuridici messi a disposizione. L'applicazione della normativa è rimessa alla **responsabilità degli uffici** competenti.*

Il Servizio si impegna a correggere tempestivamente gli errori segnalati a infodiritto@unipd.it

AMBITO DI APPLICAZIONE

In linea generale, **alle università si applicano** le norme che vi fanno espresso riferimento, direttamente oppure attraverso le seguenti locuzioni (elenco non tassativo):

- «amministrazioni pubbliche»;
- «pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
- «amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 (o comma 2), della legge 31 dicembre 2009, n. 196». Con la precisazione che nell'elenco ISTAT, il quale distingue le «Amministrazioni centrali» dalle «Amministrazioni locali», le università pubbliche sono inserite tra le «Amministrazioni locali» [vedi l'ultimo comunicato [ISTAT, Elenco amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato \(ex art.1, co.3 L.196-2009\)](#)].

Le università non rientrano:

- tra le «*amministrazioni centrali*», le «*amministrazioni statali*» o tra amministrazioni pubbliche regolate da normative speciali, a meno che l'applicabilità alle università non sia altrimenti desumibile (riferimenti normativi esterni, ecc.);
- di norma, tra gli «*enti pubblici non territoriali*» e «*enti pubblici non economici*» (anche se astrattamente le università potrebbero essere considerate enti pubblici "non economici" e "non territoriali"). In ogni caso, si raccomanda di verificare la non applicabilità, di volta in volta, in base al contesto normativo in cui la disposizione normativa si inserisce.

D.L. 90/2014 - NON SI APPLICANO ALLE UNIVERSITA'

Turn over nella P.A. (art.3)

Come precisato anche nella relazione illustrativa, l'art.3 del d.l. 90/2014 **NON si applica alle università**. Il comma 1 dell'art. 3, infatti, determina espressamente il proprio ambito di applicazione che è limitato alle "*amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. 165/2001*". Non è dunque necessario che il legislatore escluda espressamente le università dall'ambito di applicazione dell'art.3, perché tra questi enti non rientrano le università (mentre sono inclusi gli enti di ricerca, per i quali il comma 2 dell'art.3 prevede una disciplina ad hoc)

Incarichi negli uffici di diretta collaborazione (art.8)

L'art. 8 **NON si applica alle università**, perché riguarda la disciplina sul collocamento “fuori ruolo” dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari.

Ricognizione enti pubblici (art.17, commi 1 e 2)

- il comma 1 dell'art. 17 **NON si applica alle università**, in quanto prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati funzionale all'adozione di misure di razionalizzazione degli *enti pubblici statali* (c.d. normativa taglia enti)
- il comma 2 dell'art. 17 **NON si applica alle università**, in quanto prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione dati per razionalizzare i servizi strumentali alle attività delle *amministrazioni statali*

SELEZIONE PER LE UNIVERSITA'

INFODIRITTO mette a disposizione una selezione delle disposizioni normative che, direttamente o indirettamente, si applicano alle università:

1. Lavoro pubblico (artt.1-13)

1.1. Ricambio generazionale

1.2. Mobilità e nuove mansioni

1.3. Riduzione c.d. "permessi" sindacali

2. Università (artt. 14-15)

2.1. Abilitazione scientifica e associati

2.2. Scuole di specializzazione medica

3. Semplificazioni (artt.16-28)

3.1. ANAC e riorganizzazione PP.AA.

3.2. Partecipate: banche dati e CdA

3.2. Semplificazione amministrativa

4. Gare e opere pubbliche (artt.29-37)

4.1. Varianti in corso d'opera

4.2. Semplificazione procedimenti (art.39)

4.3. Misure anticorruzione e ANAC

5. Processo amministrativo e telematico

Il Servizio sportello rapporti con le strutture opera per la completezza e correttezza dei dati giuridici messi a disposizione. L'applicazione della normativa è rimessa alla **responsabilità degli uffici** competenti.

Il Servizio si impegna a correggere tempestivamente gli errori segnalati a
infodiritto@unipd.it

1. Lavoro pubblico (artt.1-13)

Il d.l. 90/2014 in esame non introduce una disciplina organica in materia di lavoro pubblico, prevedendo piuttosto una insieme eterogeneo di modifiche che intervengono in modo diseguale in diversi settori della PA.

In questo capitolo si esamineranno i primi 7 articoli del Capo I (Misure urgenti in materia di lavoro pubblico) del Titolo I del decreto-legge in commento. In particolare:

- [1.1. Ricambio generazionale](#) (art.1 e art.6)
- [1.2. Mobilità e nuove mansioni](#) (art.4 e art.5)
- [1.3. Riduzione c.d. "permessi" sindacali](#) (art.7)

L'art. 12 **promuove nuove forme di supporto alle attività di volontariato** di soggetti che beneficiano di misure di sostegno al reddito, attraverso: a) l'istituzione in via sperimentale di un Fondo per la copertura gli obblighi assicurativi INAIL; b) la previsione della certificazione di crediti formativi per l'attività prestata (comma 4)

Il commento ad altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è invece inserito, *ratione materiae*, in altri capitoli:

- nel capitolo 4 ([Gare e opere pubbliche](#)) il commento all'art.13 (Incentivi per la progettazione) e all'art. 31 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
- nel capitolo 2 ([Università](#)) il commento all'art.14 (Abilitazione scientifica nazionale; chiamata di professori associati) e all'art.15 (Scuole di specializzazione medica)
- nel capitolo 5 ([Processo amministrativo e telematico](#)) il commento all'art.9 (Onorari degli avvocati degli enti pubblici)

Non si applicano alle università:

- Turn over nella P.A. (art.3)

Come precisato anche nella relazione illustrativa, l'art.3 del d.l. 90/2014 **NON si applica alle università**. Il comma 1 dell'art. 3, infatti, determina espressamente il proprio ambito di applicazione che è limitato alle *"amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. 165/2001"*. Non è dunque necessario che il legislatore escluda espressamente le università dall'ambito di applicazione dell'art.3, diversamente dagli enti di ricerca (per i quali il comma 2 dell'art.3 prevede una disciplina ad hoc)

- Incarichi negli uffici di diretta collaborazione (art.8)

L'art. 8 **NON si applica alle università**, perché riguarda la disciplina sul collocamento “fuori ruolo” dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari

1.1. Ricambio generazionale

1.1.1. Abrogazione prolungamento del trattenimento in servizio (art.1, commi 1 e 2)

L'art. 1 comma 1 del d.l. 90/2014 ha **abrogato** tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici per un **biennio oltre i limiti di età** per il collocamento a riposo (ossia l'art.16 d.lgs. 503/1992; l'art.72, commi 8-10, del d.l.112/2008; l'art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010).

Viene meno la facoltà delle università di trattenere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, sia per il personale tecnico e amministrativo che per i **professori e ricercatori universitari**, per i quali non è prevista alcuna deroga (si ricorda che in seguito alla sentenza 83/2013 Cost., che aveva dichiarato illegittimo l'art.25 della legge 240/2010, i professori e ricercatori universitari avevano riacquisito la facoltà di chiedere il trattenimento in servizio oltre i limiti di età ai sensi dell' art.16 del d.lgs. 503/1992, oggi abrogato).

E' prevista anche una **disciplina transitoria** (art.1, comma 2):

- I trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge (25 giugno 2014) sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore)
- i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014 sono revocati.

1.1.2. Risoluzione unilaterale del contratto (art.1, comma 5)

L'art. 1, comma 5, del d.l. 90/2014 estende anche **ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa** l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo), con riferimento ai dirigenti che hanno maturato i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012 [l'applicazione dell'istituto è attualmente prevista per il triennio 2012-2014, per cui in assenza di ulteriori interventi legislativi volti a prorogarne l'efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le P.A. non potranno più procedere a risoluzioni unilaterali dei contratti nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici]

1.1.3. Divieto di incarichi per soggetti in quiescenza (art.6)

L'art. 6 del d.l. 90/2014 prevede che le PP.AA. non possano conferire, **a titolo oneroso**, a soggetti già lavoratori **pubblici e privati** collocati in quiescenza:

- incarichi di studio e di consulenza;
- incarichi dirigenziali o direttivi (nuovo);

- cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche (nuovo).

Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti **a titolo gratuito** (art.5, comma 9, del d.l. 95/2012, così come modificato dall'art. 6 in commento)

Il divieto trova applicazione agli incarichi *conferiti* a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (24 giugno 2014).

La disposizione in commento ha ampliato notevolmente sia l'ambito soggettivo che oggettivo dell'art.5, comma 9, del d.l. 95/2012, il quale ha vietato alle PP.AA. di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti. **Il divieto è esteso** anche:

- **a tutti** i soggetti in quiescenza
- agli **incarichi dirigenziali** (o direttivi)
- alle **cariche in organi di governo** delle amministrazioni

1.2. Mobilità e nuove mansioni

1.2.1 Mobilità obbligatoria e volontaria (art.4)

L'art. 4 (sostituendo i commi 1 e 2 dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001) introduce una nuova disciplina della mobilità nella PA, prevedendo in particolare:

- la **pubblicazione sul proprio sito istituzionale**, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni;
- l'istituzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di **un portale** per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità;
- che le sedi delle **PP.AA. ubicate nel territorio dello stesso comune** o a una distanza inferiore a **50 chilometri dalla sede** di prima assegnazione costituiscono **medesima unità produttiva** (ai sensi dell'art. 2103 del c.c.), all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo (secondo modalità da definire con successivo DM), quando sia necessario sopperire a carenze di organico;
- la **nullità delle clausole contrattuali in contrasto** con la nuova disciplina sulla mobilità del personale.

Coerentemente, è stato abrogato l'art. 1, comma 29 del d.l. 138/2011, il quale poneva una serie di condizioni (e tutele) a garanzia del lavoratore [il TESTO ABROGATO è il seguente: i dipendenti delle PP.AA. "su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento" (art. 1, comma 29 del d.l. 138/2011: ABROGATO)]

1.2.2. Personale in disponibilità e nuove mansioni (art.5)

L'art.5 (comma 1) del d.l. 90/2014 modifica la disciplina del personale in eccedenza e posto in disponibilità, riformulando l'art. 34 del d.lgs. 165/2001, il quale adesso prevede che:

- gli elenchi del personale in disponibilità, gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti (art.5, co. 1, lett. a));

- il personale in disponibilità può presentare (nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell'indennità spettante al seguito del collocamento in disponibilità) istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore (della stessa o di inferiore area o categoria), in deroga a quanto previsto dall'art. 2103 del cod. civ.; la ricollocazione non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del richiamato termine di 24 mesi (art.5, comma 1, *lett. b*));

- nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato (per un periodo comunque superiore a 12 mesi), sono subordinate all'utilizzo del personale collocato in disponibilità. Il personale in disponibilità, iscritto nei richiamati elenchi, può, alternativamente:

1) essere assegnato, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso altre amministrazioni che ne facciano richiesta (o individuate a seguito di ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica);

2) avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.

Il termine di 24 mesi (periodo massimo di godimento dell'indennità di disponibilità) rimane sospeso durante il periodo in cui i dipendenti sono impiegati a tempo determinato o in posizione di comando presso altre PP.AA. o in cui si avvalgono dell'aspettativa senza assegni.

L'onere retributivo è a carico dell'amministrazione che utilizza il dipendente (art.5, comma 1, *lett. c*)).

1.3. Riduzione c.d. "permessi" sindacali

Riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella P.A. (art.7)

L'art. 7 del d.l. 90/2014 dispone, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50%, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti per il personale delle P.A.. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei nuovi contingenti tra le varie associazioni sindacali

2. Università (artt. 14-15)

Gli articoli 14 e 15 del d.l. 90/2014 in esame contengono disposizioni specificamente dedicate alle università:

[2.1. Abilitazione scientifica e associati \(art.14\)](#)

- procedura di abilitazione scientifica nazionale 2013 (e sospensione bando 2014)
- chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013 (Piano straordinario associati)

[2.2. Scuole di specializzazione medica \(art.15\)](#)

- decorrenza della riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica
- contributo per la partecipazione alle prove di ammissione
- ulteriori risorse per il trattamento economico da riconoscere agli specializzandi

2.1. Abilitazione scientifica e associati

2.1.1. Proroga al 30 settembre 2014 delle commissioni tornata 2013 (art.14, commi 1 e 2)

L'art. 14 del d.l. 90/2014 differisce al 30 settembre 2014 il termine di conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013 (art.14, commi 1 e 2). Le disposizioni in esame, dunque, modificano implicitamente anche la disciplina prevista dall'art. 8, comma 6, del DPR 222/2011 che prevedeva la sostituzione delle commissioni.

2.1.2. Sospensione della procedura ASN per il 2014 (art.14, comma 3)

Ai sensi dell'art.14, comma 3, nelle more della revisione della disciplina, è sospesa per il 2014 l'indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e del procedimento per la formazione delle commissioni nazionali (di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 1, e all'art. 6, comma 1, del DPR 222/2011). La disposizione in esame deroga esplicitamente solo a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, *lett. d*), della legge 240/2010 (indizione annuale delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione) e non anche al disposto di cui alla *lett. f*) del medesimo comma 3 (istituzione di commissioni nazionali di durata biennale).

2.1.3 Proroga del termine per la chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013 (art.14, comma 4)

In coerenza con il differimento del termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'ASN, l'art. 14 (comma 4) differisce anche il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013 (piano straordinario di cui all'art. 1, comma 24, della legge 220/2010 e all'art. 29, comma 9, della legge 240/2010). Il termine per la chiamata è differito dal 31 ottobre 2014 **al 31 marzo 2015**.

2.1.4. L'ipotesi della presentazione "a sportello"

Sul tema della abilitazione scientifica nazionale, si segnala anche la [risoluzione 8-00064](#) della VII Commissione (18 giugno 2014), la quale ha impegnato il Governo a modificare la procedura di abilitazione:

- 1) introducendo la presentazione "a sportello" delle domande (svincolata, cioè, da scadenze temporali);
- 2) rivedendo le modalità di composizione e nomina delle commissioni giudicatrici (valutando l'opportunità di rendere facoltativa la presenza di commissari stranieri);
- 3) rivedendo criteri, parametri e indicatori del DM 76/2012]

2.2. Scuole di specializzazione medica

L'art. 15, comma 1, del d.l. 90/2014 stabilisce che la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica (riduzione che doveva essere definita entro il 31 marzo 2014, ma che al momento non è ancora intervenuta), si applicherà **a decorrere dall'a.a. 2014-2015** (così viene modificato l'art. 20, comma 3-ter, del d.lgs. 368/1999. Si segnala che la nuova formulazione impone un nuovo intervento legislativo qualora il decreto interministeriale non dovesse intervenire in tempo utile per l'avvio dell'a.a. 2014-2015).

In base al [comunicato stampa del MIUR del 17 aprile 2014](#), il bando di concorso per l'a.a. 2013/2014 sarà emanato entro il mese di luglio e le prove di esame si svolgeranno a ottobre, mentre **a partire dal 2015 il bando sarà pubblicato entro il 28 febbraio** di ogni anno e la prova d'esame si svolgerà non prima di sessanta giorni dopo la sua uscita.

Si ricorda che il comma 3-ter dell'art. 20 del d.lgs. 368/1999 (introdotto dall'art. 21 del d.l. 104/2013) ha disposto che la nuova durata dei corsi di formazione specialistica si applicherà agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del relativo decreto di riduzione sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il MIUR provvederà ad adeguare l'ordinamento didattico alla nuova durata. Per gli specializzandi che nel medesimo a.a. sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente.

Il comma 2 dell'art. 14 in esame autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti. Tali risorse si aggiungono a quelle previste dall'art. 1, comma 424, della legge 147/2013, c.d. legge di stabilità 2014 (pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015). La relazione illustrativa sottolinea che per il prossimo anno accademico con le risorse aggiuntive si garantisce la copertura di circa 5.000 contratti (anziché 3.300).

Per la copertura degli oneri si ricorre anche mediante **riduzione per il 2016 del Fondo per il finanziamento ordinario delle università** (nel 2016 il capitolo 1694 dello stato di previsione del MIUR, sul quale sono allocati gli stanziamenti relativi al FFO, ha uno stanziamento di € 6.807.679.266 che, per effetto della riduzione disposta dalla norma in esame, diventerebbe di € 6.805.879.266).

Il comma 3 dell'art. 15 in esame (d.l. 90/2014) prevede che anche per la **partecipazione alle prove** di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un **diritto di segreteria**, nella misura massima di 100 euro. Le corrispondenti entrate sono riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione. Al riguardo si ricorda che l'art. 36 del D.Lgs. 368/1999, ha previsto un'unica commissione preposta all'ammissione alle scuole di specializzazione e

la formazione di un'unica graduatoria nazionale.

3. Semplificazioni (artt.16-28)

Gli articoli da 16 a 23 del d.l. 90/2014 (Misure in materia di organizzazione della PA) disciplinano il coordinamento e l'accorpamento di molteplici enti pubblici ("semplificazione organizzativa")

Gli articoli da 24 a 28 del d.l. 90/2014 (Accesso ai servizi della PA) dispongono alcune misure eterogenee riconducibili alla "semplificazione amministrativa".

[3.1. ANAC e riorganizzazione PP.AA.](#)

[3.2. Partecipate: banche dati e CdA](#)

[3.2. Semplificazione amministrativa](#)

NON si applicano alle università i commi 1 e 2 dell'art.17 del d.l. 90/2014 (Ricognizione degli enti pubblici):

- il comma 1 dell'art. 17 prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati (relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria) funzionale all'adozione di misure di razionalizzazione degli *enti pubblici statali* (c.d. normativa taglia enti)
- il comma 2 dell'art. 17 prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali (in particolare "esternalizzati") con la finalità di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali alle attività delle *amministrazioni statali*

3.1. ANAC e riorganizzazione PP.AA.

La riorganizzazione della PA prevista dal d.l. 90/2014 (artt. 16-23) interessa direttamente enti nazionali e non le università. Si segnalano le misure che, indirettamente, possono avere un certo rilievo per le attività strumentali dell'amministrazione universitaria.

3.1.1. Soppressione AVCP e trasferimento funzioni all'ANAC (art.19, commi 1, 2 e 15)

L'art. 19 (commi 1 e 2) del d.l. 90/2014 prevede l'immediata soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il comma 15 dell'art. 19 in commento trasferisce **all'ANAC anche le funzioni spettanti al Dipartimento della funzione pubblica** in base alla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.

3.1.2. Ulteriori funzioni dell'ANAC in materia di anticorruzione (art.19, commi 5 e 6)

Oltre alle competenze dell'AVCP, l'art. 19 in esame attribuisce all'ANAC anche ulteriori funzioni in materia di anticorruzione (commi 5-6):

- il compito di **ricevere notizie e segnalazioni di illeciti**, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (come modificato dall'art. 31 del d.l. 90/2014 in esame), che disciplina l'ipotesi in cui il pubblico dipendente denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti (ora anche all'ANAC) o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia tenuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 54-bis, Il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia;
- il potere di applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, **sanzioni amministrative**, i cui proventi possono essere utilizzati dall'Autorità per le proprie attività istituzionali, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (di cui all'art.10 del D.Lgs. 33/2013) o il Codice di comportamento ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001.

3.1.3. Riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance (art.19, comma 9)

Per converso, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione (art.19, comma 9).

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento di delegificazione (ex art. 17, comma 2, legge 400/1988) per riordinare le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance (comma 10). Il regolamento deve essere emanato sulla base di alcune norme generali regolatrici della materia: a) semplificazione degli adempimenti a carico delle p.a.; b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria; c) raccordo con il sistema dei controlli interni; d) validazione esterna dei sistemi e risultati; e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

L'art. 19 in esame (commi 12 e 13) abroga infine alcune disposizioni relative alle funzioni dell'ANAC in materia di qualità dei servizi pubblici: rispettivamente l'art.13, comma 7, del D.Lgs. 150/2009 e l'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 286/1999.

3.1.4. Altre disposizioni di riorganizzazione delle PP.AA.

- Razionalizzazione delle autorità indipendenti (art. 22)
- Procedura di scioglimento dell'Associazione FORMEZ PA (art. 20)
- Soppressione dell'incarico di Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale e della relativa struttura di missione. Il presidente del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana viene individuato dal Ministro per la semplificazione e la PA (art. 18, comma 5)
- Unificazione delle Scuole di formazione delle PP.AA. e assegnazione alla **Scuola nazionale dell'amministrazione** (art.21)

[Si ricorda che la possibilità di collaborazioni della Scuola con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private è prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 178/2009 in relazione allo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione]

3.2. Partecipate: banche dati e CdA

3.2.1. Banche dati e informazioni relative alle società partecipate dalle PP.AA. (art.17, commi 3 e 5)

L'art. 17, commi da 3 a 5, del d.l. 90/2014 semplifica gli adempimenti per l'acquisizione delle informazioni relative alle società partecipate dalle PP.AA., le quali vengono concentrate in un'unica banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una serie di informazioni attualmente acquisite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno confluire nella banca dati gestita dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 191/2009 (Finanziaria 2010), la quale monitora gli immobili e gli spazi allocativi delle pubbliche amministrazioni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato.

In attuazione del citato art. 2, comma 222, il Dipartimento del tesoro ha avviato il progetto [Patrimonio della PA](#) finalizzato alla rilevazione annuale delle componenti degli attivi di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali. Attualmente la rilevazione riguarda:

- i beni immobili (fabbricati e terreni)
- le concessioni
- le partecipazioni

Nella medesima banca dati dovranno confluire anche altre informazioni delle società partecipate dalle università:

- il costo annuo del personale comunque utilizzato (art.60, comma 3, d.lgs. 165/2001)
- l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione (con le specifiche già previste dal comma 587, art.1, legge 296/2006, abrogato dal comma 5 dell'art.17 in commento)

3.2.2. Informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni (art.17, comma 4)

L'art. 17 in commento prevede anche l'acquisizione da parte del MEF delle informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute dalle PP.AA., direttamente o indirettamente (art.17, comma 4).

L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso le banche dati già esistenti ovvero su apposita richiesta di invio, secondo modalità e contenuti individuati con decreto del MEF (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

L'elenco delle PP.AA. adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione viene pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro (MEF) e su quello del Dipartimento della funzione pubblica (ult. periodo, comma 4, art. 17, d.l. 90/2014)

Tutte le informazioni sopra menzionate sono rese disponibili alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 296/2009 (contabilità nazionale).

3.2.3. Composizione e nomina dei dipendenti nei CdA delle società partecipate (art.16)

L'art. 16 del d.l. 90/2014 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei CdA delle società controllate e di quelle totalmente partecipate da parte delle PP.AA., modificando i commi 4 e 5 dell'art. 4 del d.l. 95/2014, i quali regolamentano la composizione e i criteri di scelta dei componenti dei CdA delle società controllate direttamente dalle PP.AA., ovvero totalmente partecipate dalle stesse.

La nuova disciplina introdotta dal d.l. 90/2014:

- riduce il numero dei componenti dei CdA;
- elimina l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei CdA (ferma restando la necessità dell'intesa tra PA e società interessata per la nomina della maggioranza dei componenti);
- amplia l'ambito di applicabilità del vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti dalla PA o dalla società.

Le nuove norme si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei CdA successivo all'entrata in vigore del decreto legge.

3.2. Semplificazione amministrativa

3.2.1. Agenda per la semplificazione amministrativa (art. 24)

L'art. 24, comma 1, del d.l. 90/2014 prevede l'adozione di **un atto di programmazione concertata tra i diversi livelli di governo** delle misure di semplificazione amministrativa da attuare nel prossimo triennio (Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, che il Consiglio dei Ministri deve approvare entro il 31 ottobre 2014). L'agenda deve contenere le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa, comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure, anche con riferimento alla prosecuzione dell'attuazione delle misure previste dal d.l. 5/2012 (c.d. decreto Semplifica Italia).

L'art. 24 dispone inoltre che le singole amministrazioni statali, ove non abbiano ancora provveduto, adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese (comma 2).

L'adozione della modulistica comune per la presentazione alle amministrazioni regionali e locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni per il settore dell'edilizia e in riferimento all'avvio delle attività produttive è oggetto di accordo o intesa conclusa in sede di Conferenza unificata (comma 3).

In questo modo viene **ampliato l'utilizzo del modulo unificato e standardizzato** che è già previsto da singole normative di settore e, in altri casi, è in fase di sperimentazione.

Si ricorda che con l'accordo "Italia Semplice" siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed enti locali, sono stati adottati i moduli unificati e semplificati per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in edilizia e il permesso di costruire.

Per quanto concerne la modulistica standardizzata per l'avvio di attività produttive, in attesa della definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale - di cui al decreto di riordino della disciplina sullo sportello unico (DPR 160/2010, articolo 12, commi 3 e 4) -, i soggetti interessati utilizzano gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it, che si potrà avvalere di quanto predisposto dagli sportelli unici delle attività produttive (SUAP) già operativi.

Attualmente, dunque, in mancanza della modulistica predisposta dal SUAP e dalle amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza (D.M. 10 novembre 2011, recante Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive).

3.2.2. Semplificazioni per i soggetti con invalidità (art. 25)

L'art. 25 del d.l. 90/2014 contiene misure di semplificazione delle procedure in materia di invalidità civile e disabilità:

- per la revisione, il rinnovo o l'estensione della patente di guida (commi 1 e 2);
- per la sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno (comma 3);
- per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori (comma 4);
- per la continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel passaggio dalla minore alla maggiore età (commi 5 e 6);
- l'esclusione, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel D.M. 2 agosto 2007, dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante (commi 7 e 8);
- la facoltà per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80% di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni (comma 9).

Il comma 9 dell'art. 25 - inserendo il comma 2-bis nell'art. 20 della legge 104/1992), prevede che la persona con invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la **prova preselettiva** eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

3.2.3. Semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria (art. 27)

L'art. 27 modifica l'art. 3 del d.l. 158/2012 che ha posto l'assicurazione obbligatoria in capo all'esercente le professioni sanitarie.

In particolare viene ribadito che l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, non trova applicazione nei confronti del professionista sanitario nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, **decade l'obbligo per gli esercenti sanitari dipendenti del SSN di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale** entro il termine ultimo del 15 agosto 2014.

La copertura assicurativa è garantita da un apposito Fondo, nei limiti delle risorse dello stesso Fondo. Le risorse del Fondo sono costituite in base alle misure contributive stabilite dal soggetto gestore del Fondo (e non più in sede di contrattazione collettiva).

Il comma 2 (abrogando il comma 3 dell'art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992) semplifica le procedure necessarie per la realizzazione di **strutture sanitarie e socio sanitarie**. Il comune non dovrà più acquisire la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione (in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture).

3.2.4. Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio a carico delle imprese (art.28)

L'art. 28 **dimezza l'importo** del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camera di Commercio.

Gli importi dovuti per il 2014 sono quelli fissati nel Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico, a cui rinvia la nota n. 0201237 del 05/12/2013 del Ministero dello sviluppo economico.

4. Gare e opere pubbliche (artt.29-39)

In materia di lavori pubblici il d.l. 90/2014 detta diverse norme che disciplinano alcuni aspetti economici, finanziari o procedurali, da un lato, e che integrano le misure di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi, dall'altro.

Una menzione a parte merita l'**art.13 (Incentivi per la progettazione)**, in quanto inserito tra le Misure urgenti in materia di lavoro pubblico (Capo I, Titolo I).

L'art. 13 dispone che gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse (commi 5 e 6 dell'art. 92 del d.lgs. 163/2006 - c.d. Codice dei contratti pubblici) **non possano essere corrisposti al personale con qualifica dirigenziale**, in ragione dell'onnicomprendività del relativo trattamento economico (nuovo comma 6-bis, art. 92 cit.).

Nei prossimi paragrafi le disposizioni normative introdotte dal d.l. 90/2014 in materia di lavori pubblici sono raccolte, a fini meramente espositivi, in 3 gruppi tendenzialmente omogenei:

- [4.1. Varianti in corso d'opera](#)
- [4.2. Semplificazione dei procedimenti](#)
- [4.3. Misure anticorruzione](#)

4.1. Varianti in corso d'opera

L'art. 37 del d.l. 90/2014 dispone **l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione** da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera consentite dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006)

L'obbligo di trasmissione all'ANAC è **limitato ad alcune varianti** in corso d'opera che si rendono necessarie:

- per **cause impreviste e imprevedibili** accertate nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010), o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo e alterazione dell'impostazione progettuale, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera (*lett. b*) del comma 1 dell'art. 132 del Codice);
- per la presenza di **eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni** sui quali si interviene, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale (*lett. c*) del comma 1 dell'art. 132 del Codice);
- per **impreviste difficoltà di esecuzione** derivanti da cause geologiche, idriche e simili, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore (*lett. d*) del comma 1 dell'art. 132 del Codice).

La variante deve essere trasmessa all'ANAC unitamente al **progetto esecutivo**, all'**atto di validazione** e ad apposita **relazione del responsabile del procedimento**.

E' bene ricordare che, oltre ai casi menzionati, l'art. 132 del Codice dei contratti ammette anche altre varianti in corso d'opera, sentito il progettista e il direttore dei lavori, anche:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per il manifestarsi di errori/omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (*lettere a*) ed *e*) del comma 1).

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio (art. 132, comma 3, Codice contratti).

Per l'applicazione dell'art. 37, d.l. 90/2014 in esame di veda anche il [comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 luglio - Applicazione dell'art.37 del d.l. 90/2014](#)

4.2. Semplificazione procedimenti

4.2.1. Semplificazione oneri formali nelle procedure di affidamento di contratti pubblici (art. 39)

L'art. 39 modifica la disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (art.38 e art.46 del Codice dei contratti pubblici).

In particolare, il comma 1 introduce il comma 2-bis nell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) prevedendo a carico del concorrente **una sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale** delle dichiarazioni sostitutive presentate, e la successiva possibilità di regolarizzare la propria dichiarazione entro un termine stabilito, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara.

La sanzione pecuniaria, che il concorrente verserà alla stazione appaltante, sarà **determinata dal bando di gara** in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non sarà superiore a 50.000 euro. Il versamento di questa sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria prevista per la partecipazione alla gara di appalto.

Non è però chiarito se il pagamento sia comunque dovuto anche laddove il concorrente non intenda sanare la propria posizione.

Al fine di evitare l'esclusione dalla gara, è prevista la possibilità per il concorrente, entro un termine massimo di 10 giorni assegnato dalla stazione appaltante, di rendere, **integrare o regolarizzare le dichiarazioni** necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti. Decorso inutilmente i 10 giorni, il concorrente viene escluso dalla gara.

Nei casi di **irregolarità non essenziali**, ovvero di mancanza o incompletezza di **dichiarazioni non indispensabili**, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione e non applica alcuna sanzione. Il decreto non precisa quali irregolarità debbano definirsi "essenziali" e quali dichiarazioni debbano considerarsi "non indispensabili". La valutazione è quindi rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la quale ha la facoltà di consentire la regolarizzazione in luogo dell'esclusione dalla gara.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 38 del Codice dispone, infine, che ogni variazione successiva alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte (anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale), non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il comma 2 dell'art.39 in esame estende l'applicazione delle nuove disposizioni (comma 2-bis art. 38 del Codice) ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o **irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi**, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (nuovo comma 1-ter dell'art. 46 del Codice dei contratti).

L'art. 39 in esame si applica alle **procedure di affidamento *indette* successivamente all'entrata in vigore** del presente articolo, in quanto la sanzione pecuniaria da applicare deve essere determinata dal bando di gara.

4.2.2. Monitoraggio finanziario dei lavori per infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (art.36)

L'art. 36 prevede che la disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 145/2011 (da aggiornare con una nuova deliberazione del CIPE).

4.3. Misure anticorruzione

Sulla ridefinizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) vedi il commento all'art. 19 del d.l. 90/2014 in esame, al paragrafo: [3.1. ANAC e riorganizzazione PP.AA.](#)

4.3.1. Iscrizione obbligatoria nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)

L'art. 29 (comma 1) del d.l. 90/2014 rende obbligatoria l'iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dal comma 53 della legge 190/2012) negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefettura competente (quella della provincia ove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale) e periodicamente verificati per confermare il mantenimento del possesso dei requisiti originari.

Per quelle imprese l'iscrizione alla *white list*, che adesso è diventata obbligatoria, assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia (nuovo comma 52-bis).

Il comma 2 dell'art. 29 in esame prevede, in via transitoria, e **per massimo 12 mesi** dall'entrata in vigore del decreto-legge (fino al 25 giugno 2015), che le stazioni appaltanti nei settori a rischio possano procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo **sufficiente la richiesta di iscrizione** alla white list. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera non sia già in corso di ultimazione oppure, in caso di fornitura di beni e servizi, non sia ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico e il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4.3.2. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (art. 31)

L'art. 31 del d.l. 90/2014 - modificando l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 - dispone che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), a cui il decreto-legge 90/2014 in esame ha assegnato anche questa nuova funzione (v. art. 19, comma 5).

4.3.3. Gestione delle imprese per la prevenzione della corruzione (art. 32)

L'art. 32 del d.l. 90/2014 detta una serie norme per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite.

Si tratta dei seguenti delitti contro la PA: concussione (art. 317), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione semplice e aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320), istigazione alla corruzione (art. 322), peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e

istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis), traffico di influenze illecite (art. 346-bis), turbata libertà degli incanti (art. 353) e del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).

In tali ipotesi, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati - anche a seguito di denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione (ex art. 1, comma 51, L. 190/2012, cfr. art. 31) - può proporre, in via alternativa, al Prefetto competente:

- di intimare all'impresa il rinnovamento degli organi sociali;
- di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea fino all'esecuzione del contratto pubblico (comma 1).

4.3.4. Divieto di transazioni della PA con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo (art.35)

Per assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle PP.AA., l'art. 35 del d.l. 90/2014 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra PA e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo.

Il divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio.

Il divieto vale fino al recepimento delle tre direttive che riformano il settore degli appalti e delle concessioni: la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti "settori speciali" (acqua, energia, trasporti e servizi postali), la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Le direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni delle nuove norme nell'ordinamento nazionale entro il 18 aprile 2016.

5. Processo amministrativo e telematico

Per il commento all'art. 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici) vai al paragrafo: [3.2. Semplificazione amministrativa](#)

Per eventuali approfondimenti delle disposizioni in materia processuale è necessario avanzare esplicita richiesta a infodiritto@unipd.it

5.1. Onorari degli avvocati dello Stato e degli enti pubblici (art.9)

L'art. 9 del d.l. 90/2014 modifica la disciplina dei compensi professionali liquidati ad “avvocati pubblici” (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni (art. 21 del R.D. n. 1611 del 1933).

Le modifiche sono tuttavia marginali per quanto riguarda gli "avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici" (ultimo periodo del comma 1).

5.2. Aumento del contributo unificato per copertura finanziaria (art. 53)

Per coprire le minori entrate per lo Stato derivanti dall'attuazione degli articoli da 38 a 52 del decreto-legge 90/2014 in esame, l'art. 53 dispone un aumento generalizzato di circa il 15% del contributo unificato nei procedimenti civili.

5.3. Processo amministrativo digitale (art. 38)

L'art. 38 del d.l. 90/2014 stabilisce un termine certo (sessanta giorni) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui verranno stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.

5.4. Altre norme processuali (rinvio)

Gli articoli da 40 a 52 prevedono una serie di misure volte alla semplificazione del processo amministrativo, contabile e tributario, con rinvio a successivi provvedimenti di attuazione:

Art.40 - Accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici

Art.41 - Contrasto all'abuso del processo

Art.42 - Comunicazione per via telematica nel processo amministrativo

Art.43 - Informatizzazione del processo contabile

Art.44 - Deposito telematico degli atti processuali

Art.45 - Comunicazione della sentenza

Art.46 - Notificazioni eseguite da avvocati con modalità telematiche

Art.47 - Indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni. Comunicazione al Ministero della Giustizia

Art.48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche

Art.49 - Informatizzazione del processo tributario

Art.50 - Ufficio per il processo

Art.51 (comma 1) - Apertura al pubblico delle cancellerie di tribunali e Corti d'appello)

Art.51 (comma 2) - Termini per il deposito telematico degli atti processuali

Art.52 - Poteri di autentica degli ausiliari e dei difensori

Si segnalano infine:

TAR - Soppressione dal 1° ottobre 2014 delle sezioni staccate dei TAR non capoluogo di regione (art. 18, comma 1: Pescara; Reggio Calabria; Salerno; Parma; Latina; Brescia; Lecce; Catania)

MAGISTRATO DELLE ACQUE - Soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio (art. 18, comma 2)